Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personale Civile
Viale dell'Università, 4
00185 - ROMA

E, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP
Via XX Settembre, 97
00187 - ROMA

DFP-0069779-P-18/10/2018

Oggetto: Ministero della Difesa – Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2018-2020 e Ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2018.

Si fa riferimento alle ipotesi di accordo riportate in oggetto, trasmesse ai fini dell'accertamento congiunto previsto dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Al riguardo, si rinvia alle allegate note del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP e, per le singole ipotesi di accordo, si rappresenta quanto segue:

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2018-2020

L'ipotesi di contratto disciplina diverse materie tra cui alcune indennità già regolate dal CCNL agli articoli 19, 20 e 21 (indennità di turnazione, reperibilità e particolari attività prestate dal dipendente non in turno). Al riguardo, ed in considerazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 4, ed all'articolo 31 dell'ipotesi in oggetto, si sottolinea l'inderogabilità della disciplina contrattuale di livello nazionale sulla quale la contrattazione integrativa può intervenire solo nei limiti stabiliti dallo stesso CCNL (art.7, comma 6 lettere h, i, j, l), pena la nullità delle disposizioni definite in sede di integrativa.

Inoltre, per diversi trattamenti accessori viene definita, ai fini del riconoscimento degli stessi, l'equiparazione delle assenze alle presenze. Al riguardo, si fa presente che la predetta equiparazione non è oggetto di contrattazione integrativa.

In relazione al Titolo III, relativo a "*criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance*", ed in particolare all'art. 20, si sottolinea la necessità che la valutazione delle prestazioni avvenga nell'ambito di un processo metodologico strutturato ed approvato dall'Amministrazione in via unilaterale, in applicazione dell'art. 7 e seguenti del d.lgs n. 150 del 2009, e non nell'ambito delle disposizioni contrattuali.

In merito all'articolo 23, relativo alle "*modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede*", si sottolinea che l'articolo 7, comma 7, stabilisce che "*sono oggetto di contrattazione integrativa di sede i "criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito a livello nazionale*" relativamente alle materie di cui al precedente comma 6, lettere b), i), k), l), o),

p), q) e v). Inoltre, ai sensi dell'art. 77, comma 4, del CCNL Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018, sono destinate alla contrattazione di posto di lavoro il 20% delle risorse del FUA destinate alla produttività ed i relativi criteri di erogazione devono essere in ragione di quanto emerso dal sistema di misurazione e valutazione adottato da codesta amministrazione.

Per quanto attiene l'articolo 24, comma 2, si rammenta che la decorrenza degli sviluppi economici all'interno delle aree è determinata al 1 gennaio dell'anno di approvazione delle relative graduatorie, secondo il costante orientamento di questo Ufficio condiviso dal MEF e dall'ARAN.

Infine, in merito all'articolo 25, si rinvia alle allegate note del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP.

Ipotesi di accordo stralcio per l'utilizzo delle risorse attualmente disponibili del fondo risorse decentrate di amministrazione per l'anno 2018

Si prende atto di quanto dichiarato dall'Amministrazione relativamente al rispetto dell'art.23 del d.lgs. n.150/2009 ed in particolare che le progressioni economiche previste nell'ipotesi di accordo in oggetto non siano superiori al del 50% della platea dei potenziali beneficiari (personale in servizio alla data del 1 gennaio 2018 in possesso dei requisiti previsti al netto delle unità che hanno effettuato la progressione economica nell'anno 2017 e di quelle in servizio da meno di due anni. Per quanto attiene il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2017 si segnala una discordanza tra il dato dichiarato nel piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 e quanto rappresentato nell'ipotesi di accordo all'articolo 2).

Con riferimento poi alla decorrenza economica delle stesse, stabilita all'articolo 2 dell'ipotesi di accordo al 1° gennaio 2018, si rammenta che la medesima, in base a un consolidato orientamento di questo Ufficio condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP e dall'ARAN, è asseverabile solo a condizione che la procedura selettiva e la conseguente approvazione della relativa graduatoria avvenga entro il corrente anno. Sul punto, si segnala, altresì, il refuso presente nella relazione tecnico-finanziaria Modulo II Sezione VI.

Tutto ciò premesso, con le raccomandazioni, osservazioni e condizioni di cui alla presente nota e con quelle riportate nell'allegate note del Ministero delle finanze/IGOP, si rende certificazione positiva in ordine all'ulteriore corso delle ipotesi di contratto integrativo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Dott. Valerio Talamo)

ID: 80506

ID: 80506

MEF - RGS - Prot. 226515 del 17/10/2018 - U

Luciana

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma, 17 OTT. 2018

Prot. N. 226515/2018
Rif. Prot. Entrata N. 208388
Allegati:
Risposta a nota del: 19/09/2018, n. 61915

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa.

OGGETTO: Ministero della Difesa – ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2018-2020.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

Tale ipotesi disciplina gli istituti giuridici a carico del fondo risorse decentrate per il triennio 2018 – 2020 nonché l'utilizzo delle risorse del medesimo fondo per l'anno 2018 per euro 51.920.520.07, al lordo di euro 13.337.161,91 già oggetto di apposita contrattazione per il finanziamento delle progressioni economiche anno 2018 (cfr. punto 5 relazione illustrativa).

Al riguardo, si fa presente che l'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate anno 2018 è pari ad euro 58.761.029,26, di cui euro 33.253.446,70 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed euro 25.507.583,45 le risorse variabili.

Stante le suesposte considerazioni, verificato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo risorse decentrate dell'anno 2018, considerato che l'ipotesi di accordo in esame è coerente con i vincoli dettati dalla normativa

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0069574 A-4.17.1.14
del 18/10/2018
21137533

vigente nonché dai contratti collettivi nazionali, e considerato, altresì, il parere dell'Ufficio Centrale del Bilancio di cui alla nota del 12/09/2018 (cfr visto n. 8610), si ritiene che nulla osti al suo ulteriore corso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

ID: 80069

Roma, 18 OTT. 2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Prot. N. 227003/2018
Rif. Prot. Entrata N. 208393
Allegati:
Risposta a nota del: 19/09/2018, n. 61911

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio Contrattazione Collettiva

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della difesa.

OGGETTO: Ministero della Difesa – ipotesi di accordo relativa alle progressioni economiche 2018.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001.

Tale ipotesi dispone l'utilizzo di quota parte delle risorse certe e stabili del fondo risorse decentrate anno 2018, pari ad euro 13.337.161,91, per il finanziamento delle progressioni economiche con decorrenza 1°gennaio.

Al riguardo, si fa presente che, diversamente da quanto indicato nell'ipotesi di accordo e nella relazione tecnica, l'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate anno 2018 è pari ad euro 58.761.029,26, di cui euro 33.253.446,70 rappresentano le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ed euro 25.507.583,45 le risorse variabili.

Ciò stante, in sede di sottoscrizione definitiva, l'ipotesi di accordo in esame e la relativa relazione tecnica vanno modificate nei termini sopradetti.

Relativamente alla decorrenza economica delle suddette progressioni economiche, fissata nell'ipotesi di accordo in esame al 1° gennaio 2018, si rammenta che la validità della

stessa è condizionata dalla conclusione della procedura selettiva e approvazione della relativa graduatoria, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

In ordine ai criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche di cui all'Allegato C dell'ipotesi all'esame, si osserva che la somma dei punteggi massimi dei singoli periodi valutabili nell'ambito dell'"esperienza professionale maturata" - lettera A) - risulta superiore al totale massimo ottenibile indicato in 50 punti.

Si osserva, altresì, che il punteggio massimo teorico ottenibile con riferimento ai titoli di studio, culturali e professionali di cui alla lettera B) - Max 50 – non risulta coerente con quanto indicato per i punteggi parziali laddove la somma dei punteggi ottenibili con il possesso del titolo di laurea, del master di II livello e dell'abilitazione professionale risulta pari a 51 punti.

Si chiede, pertanto, che in sede di sottoscrizione definitiva vengano ridefiniti i punteggi in modo coerente al fine di evitare incertezze applicative ed eventuali contenziosi.

Stante le suesposte considerazioni, verificato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo risorse decentrate dell'anno 2018, considerato che l'ipotesi di accordo in esame è coerente con i vincoli dettati dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi nazionali, e considerato, altresì, il parere dell'Ufficio Centrale del Bilancio di cui alla nota del 12/09/2018 (cfr visto n. 8610), si ritiene che nulla osti al suo ulteriore corso, a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva vengano apportate le predette modifiche.

Il Ragioniere Generale dello Stato